



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 73 di ieri, 28 marzo 2022, è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del DL 4/2022 (c.d. DL Sostegni-ter”).

La norma entra in vigore oggi.

NOVITA'

In sede di conversione sono stati introdotti diversi correttivi al decreto originario, correttivi che vale la pena di riepilogare sinteticamente.

È stato introdotto il comma 3-bis dell'art. 3, che, modificando la legge di bilancio 2022 offre ai soggetti “che esercitano la facoltà prevista dal comma 624” dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ovvero ai soli soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020, la possibilità di revocare anche civilisticamente l'operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020.

L'art. 4-bis del DL 4/2022, intervenendo in relazione al contributo a fondo perduto e al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere di cui all'art. 1 del DL 152/2021, ricomprende nell'ambito degli interventi agevolati di cui all'art. 1 comma 5 lettera c) del DL 152/2021 l'installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura

permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Grazie alle modifiche introdotte all'art. 5, poi, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020, spettante alle imprese del settore turistico per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, viene esteso anche alle imprese con codice ATECO 93.11.20 "Gestione di piscine", limitatamente ai primi tre mesi del 2022.

Mediante l'art. 5-bis viene nuovamente modificata la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60 commi 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), prevedendone l'applicazione con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, nei bilanci 2021 e 2022.

Non sono state apportate modifiche, in sede di conversione in legge, all'art. 10 del DL 4/2022, che, ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, ha innalzato a 50 milioni di euro il tetto massimo in relazione agli investimenti "inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica".

L'art. 10-quater del DL 4/2022 convertito proroga dal 7 al 29 aprile 2022 il termine per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni edilizie ex art. 121 del DL 34/2020 (per le spese sostenute nel 2021 o le rate residue non fruitive delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020). Inoltre, nell'art. 28 del DL 4/2022 viene trasfusa la disciplina in materia di cessione dei crediti d'imposta derivanti dalle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 precedentemente recata dal DL 13/2022; specularmente, l'art. 1 del DL 25/2022 abroga il DL 13/2022, facendo tuttavia salvi gli effetti prodottisi sulla base del medesimo.

Al successivo art. 10-quinquies viene disposta una nuova proroga delle rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022, che andranno pagate, rispettivamente, il 30 aprile 2022, il 31 luglio 2022 e il 30 novembre 2022.

In materia di lavoro, infine, si possono segnalare alcuni interventi in tema di agevolazioni contributive, con l'introduzione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (eccetto i

premi INAIL) a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022, e la somministrazione di lavoro, con la proroga al 31 dicembre 2022 di quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del DLgs. 81/2015.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI